



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 10 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da De Felici Dario;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata da De Felici Dario con il patrocinio dell'Avv. Norberto Ventolini in data 21.4.2020, come integrata in data 1.9.2021;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con la percentuale del 100,00 % non essendo pervenute – con riferimento alla proposta come riformulata – opposizioni da parte dei creditori come attestato dall'OCC;



alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

il proponente ha espressamente rinunciato alla liberazione dei coobbligati, perché contraria al disposto della legge 3 del 2012;

il proponente è gravato da debiti per circa 97.000,00 euro, per la maggior parte derivanti da cartelle esattoriali, e propone il pagamento nella misura del 10%;

che il De Felici non è titolare di beni immobili e non è soggetto fallibile;

essendo il ricorrente privo di beni aggredibili ed essendo la maggior parte del suo reddito (modesto) da lavoro dipendente destinata a primarie esigenze di mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare – l'alternativa liquidatoria non appare più conveniente per i creditori dell'accordo proposto e l'accordo in questione rappresenta, d'altra parte, il massimo sforzo in concreto esigibile dal debitore;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto De Felici Dario nella versione come integrata e depositata dal difensore Avv.to Ventolini in data 1.9.2021;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, ivi compresi i compensi dei professionisti, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri [ex art. 13 l. n. 3/12](#);



dà atto che, ai sensi dell'[art. 12, comma 3, 1. n. 3/12](#), dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria;

nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 2.3.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

